



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 3 " URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE "

Macroarea Pianificazione Territoriale
Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo

Bando di gara
per l'assegnazione, mediante procedura ad evidenza pubblica,
delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo
relative a n.9 lotti destinati a stabilimenti balneari stagionali e
n.6 chiringuiti, come previsto dal Piano Comunale di Spiaggia
(PCS)

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

1.1 - PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale del Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" n. 2762 del 03/06/2025, il Comune di Reggio Calabria, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime (di seguito nel testo C.D.M.) ha disposto di dare avvio alla procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.36 del Codice della Navigazione, per l'affidamento in concessione demaniale marittima, nel pieno rispetto delle destinazioni previste dalla Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia vigente, approvato con Determina Dirigenziale del Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Pianificazione – Valorizzazione del Territorio – Leggi Speciali, Registro Generale n.2786/2024 del 05/09/2024, di n. 9 lotti destinati a stabilimenti balneari a carattere stagionale (SB), identificati dai codici 2.L9, 2.L10, 3.L2, 3.L5, 7.L2, 7.L4, 7.L5, 8.L1, 11.L2 e di n.6 chiringuiti identificati dai codici 1.CH1, 11.CH1, 11.CH2, 11.CH3, 13.CH1, 13.CH2, con selezione delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dunque sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo.

I riferimenti alla durata delle concessioni demaniali marittime messe a bando, nonché dei dettagli tecnici (superfici ed altro) dei lotti e chiringuiti oggetto della procedura, sono riportati nel prosieguo del presente avviso, in appositi paragrafi nonché negli allegati costituenti parte integrante del presente avviso.

La durata del procedimento è pari a quattro mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, comma 5, dell'allegato I.3 del decreto legislativo n.36/2023.

Il presente bando viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria, sul sito internet del Comune, sul sito internet della Regione Calabria, nelle sezioni relative a "Bandi e Avvisi di Gara", all'albo degli Uffici Circondariali Marittimi (art.6, commi 2 e 3, del vigente Regolamento comunale di Gestione delle aree

demaniali marittime) e, al fine di assicurare forme di pubblicità ulteriori, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Ai fini della presente procedura si precisa che, trattandosi di concessioni aventi ad oggetto aree del demanio marittimo, trovano piena applicazione le norme speciali in materia.

Pertanto, per tutto quanto non previsto nel presente bando pubblico e relativi allegati si fa espresso riferimento al Regolamento comunale di Gestione delle aree demaniali marittime, al Codice della Navigazione e al relativo Regolamento per l'Esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, comunque obbligatorie, che disciplinano la materia. Si precisa che il decreto legislativo n. 36 del 2023, recante il Codice degli Appalti Pubblici, trova applicazione esclusivamente con riferimento agli articoli espressamente citati nel presente bando per una migliore gestione della procedura, al fine di garantire il rispetto dei principi, di ordine generale, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi presupposti del presente avviso pubblico.

Decreto Legislativo n. 96 del 30 marzo 1999, artt. 40, 41, e 42, e art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, con cui le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono transitate ai Comuni, ad eccezione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega.

Legge Regionale n. 17 del 2005 e ss.mm.ii., art. 4, comma 1, recante: “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sul demanio marittimo”, che ha conferito ai comuni costieri calabresi le competenze inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative.

Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzo del Demanio Marittimo, emanato ai sensi della Legge Regionale n°17 del 21/12/2005.

Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento di Gestione della Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia vigente, approvato con Determina Dirigenziale del Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Pianificazione – Valorizzazione del Territorio – Leggi Speciali, Registro Generale n.2786/2024 del 05/09/2024.

Art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 40, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993 n. 494, che individua, tra l’altro, le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali marittimi.

R.D. 30/03/1942 N.327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato.

D.P.R. 15/02/1952 N.328 di approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato.

D.Lgs. n. 42/2004 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

D. Lgs. n. 152/2006 – “Norme in materia ambientale”.

L. n. 241/1990 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

D.Lgs.n.112/1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge 5 Agosto 2022, n.118 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, con riguardo alle concessioni demaniali marittime, modificata con D.L. n. 131 del 16/09/2024, oggetto di conversione con Legge n.166 del 14/11/2024.

Direttiva “Bolkestein” 2006/123/CE.

D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – “Testo Unico sugli Enti Locali”.

D.lgs. del 06.09.2001 n. 159 e s.m.i. – “Codice Antimafia”.

Delibera Giunta Regionale n.53 del 17/02/2025 – Stagione Balneare – Atto di Indirizzo.

1.3 - ENTE CONCEDENTE

Comune di Reggio Calabria

Palazzo San Giorgio Piazza Italia, 1 – 89125 Reggio Calabria

Codice fiscale / P. IVA: 00136380805

Settore di riferimento: 3 Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Palazzo CEDIR Via Michele Barillaro snc

PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

Sito ufficiale: <https://www.reggiocal.it/>

1.4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Marcello Albanese

Responsabile Servizio Valorizzazione Demanio Marittimo – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale -
e.mail: m.albanese@comune.reggio-calabria.it

1.5 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La procedura prevede l’affidamento in regime di concessione demaniale marittima a carattere stagionale (stagione balneare per come normato dal vigente PCS e dalla Regione Calabria, per tanto per mesi sei l’anno), salvo quanto previsto dagli art. 34 e 35 delle *Norme tecniche di attuazione della Variante generale al PCS*, per la durata di **anni 6** delle seguenti aree demaniali, site nel Comune di Reggio Calabria e aventi finalità turistico-ricreative, conformemente alle previsioni del vigente Piano Comunale di Spiaggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione:

- lotto 2.L9 SB, nell’Ambito 1 nord, di mq 1402 e fronte mare di m 62, individuato nella Tav. 2.2_agg.04-2024 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali* e ricadente ;
- lotto 2.L10 SB, nell’Ambito 1 nord, di mq 1852 e fronte mare di m 77,5, individuato nella Tav. 2.2_agg.04-2024 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;
- lotto 3.L2 SB, nell’Ambito 1 nord, di mq 2334 e fronte mare di m 56, individuato nella Tav. 2.3 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;

- lotto 3.L5 SB, nell’Ambito 1 nord, di mq 1899 e fronte mare di m 96, individuato nella Tav. 2.3 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;
- lotto 7.L2 SB, nell’Ambito 2 centro, di mq 2736 e fronte mare di m 110,5, individuato nella Tav. 2.7 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;
- lotto 7.L4 SB, nell’Ambito 2 centro, di mq 1967 e fronte mare di m 73, individuato nella Tav. 2.7 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;
- lotto 7.L5 SB, nell’Ambito 2 centro, di mq 1753 e fronte mare di m 70, individuato nella Tav. 2.7 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;
- lotto 8.L1 SB, nell’Ambito 2 centro, di mq 2333 e fronte mare di m 68, individuato nella Tav. 2.8 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;
- lotto 11.L2 SB, nell’Ambito 3 sud, di mq 1020 e fronte mare di m 38,5, individuato nella Tav. 2.11_agg.07-2024 del PCS (Quadro programmatico) come aree per *Stabilimenti Balneari Stagionali*;
- chiringuito 1.CH 1, nell’Ambito 1 nord, di mq 9, individuato nella Tav. 2.1_agg.04-2024 del PCS (Quadro programmatico) ;
- chiringuito 11.CH 1, nell’Ambito 3 sud, di mq 9, individuato nella Tav. 2.11_agg.07-2024 del PCS (Quadro programmatico) ;
- chiringuito 11.CH 2, nell’Ambito 3 sud, di mq 9, individuato nella Tav. 2.11_agg.07-2024 del PCS (Quadro programmatico) ;
- chiringuito 11.CH 3, nell’Ambito 3 sud, di mq 9, individuato nella Tav. 2.11_agg.07-2024 del PCS (Quadro programmatico) ;
- chiringuito 13.CH 1, nell’Ambito 3 sud, di mq 9 e comprensivo di specchio acqueo antistante atto al posizionamento di piattaforme galleggianti di mq 1750, individuato nella Tav. 2.13 del PCS (Quadro programmatico) ;
- chiringuito 13.CH 2, nell’Ambito 3 sud, di mq 9 e comprensivo di specchio acqueo antistante atto al posizionamento di piattaforme galleggianti di mq 1750, individuato nella Tav. 2.13 del PCS (Quadro programmatico) .

Gli investimenti proposti in sede di offerta per ogni singola concessione dovranno essere riferiti ad una durata non superiore a 6 anni, decorrente dalla data di stipula dell’atto concessorio.

Tale durata dovrà essere giustificata da un piano economico-finanziario, atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che includa la quantificazione degli investimenti da realizzare, ai sensi dell’art.4, comma 4 lettera l) del Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166. Gli investimenti da prendere in considerazione ai fini del calcolo devono comprendere sia quelli iniziali sia quelli previsti durante il periodo di durata della concessione. E’ ammessa la possibilità di riconoscere un indennizzo, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della Legge n.118/2022, da corrispondere al termine della durata della concessione dal concessionario subentrante.

Si precisa che le aree in questione non sono mai state interessate in precedenza da alcuna concessione demaniale e che per ogni nuova concessione sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all’art.42, comma 2, del Codice della Navigazione.

Per una più agevole individuazione delle aree oggetto di concessione, si rimanda alle schede allegate, contenenti gli estratti del Quadro Programmatico del vigente PCS e le relative schede di calcolo dei canoni, nonché al file in formato .kml allegato, predisposto per la localizzazione delle aree su Google Earth.

1.5.1 Vincoli di partecipazione

Di seguito si riportano alcune specifiche di partecipazione, per le quali il concorrente dovrà prestare la massima attenzione, pena esclusione:

- I soggetti/operatori economici già titolari di C.D.M. rilasciate per finalità turistico-ricreative all'interno del territorio comunale di Reggio Calabria, potranno partecipare alla procedura, richiedendo al **massimo n.1 concessione per ciascuna tipologia di utilizzo (stabilimento balneare, chiringuito)**;
- Gli operatori economici non titolari di alcuna C.D.M. per finalità turistico-ricreative all'interno del territorio comunale di Reggio Calabria, potranno partecipare alla procedura, con facoltà di presentare offerta per **massimo n. 2 concessioni per ciascuna tipologia di utilizzo (stabilimento balneare, chiringuito)**;

Si precisa altresì che, resta per l'assegnatario il diritto di rinuncia ed in tal caso si assegnerà il lotto (stabilimento balneare/chiringuito) previo scorrimento della graduatoria.

Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un numero di lotti pari a quello massimo previsto per ciascuna tipologia di bene demaniale:

- a) in forma singola;
- b) nella qualità di mandatarî e/o mandanti di un Raggruppamento concorrente che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
- c) nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
- d) tramite imprese controllanti, controllata e e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c..

In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, il concorrente sarà escluso dai lotti eccedenti il numero massimo consentito per la specifica tipologia, partendo da quelli aventi il più alto numero identificativo.

Al riguardo, si precisa che il concorrente che, nell'ambito della medesima tipologia di bene (stabilimento balneare o chiringuito) intende partecipare a più lotti, è obbligato, a pena di esclusione, a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di Raggruppamenti o consorzi, sempre nella medesima composizione.

Le aree poste a base di gara, oggetto di future C.D.M. ricadono, secondo quanto previsto dallo Studio Geomorfologico, Fattibilità delle Azioni di Piano, Carta di trasposizione della Fattibilità Geologica sulla Pianificazione, all'interno della seguente Zonizzazione:

- lotto 2.L9 SB: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- lotto 2.L10: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- lotto 3.L2 SB: Classe 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI;
- lotto 3.L5 SB: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- lotto 7.L2 SB: in parte Classe 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI, in parte Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- lotto 7.L4 SB: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- lotto 7.L5 SB: in parte Classe 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI, in parte Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- lotto 8.L1 SB: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;

- lotto 11.L2 SB: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- chiringuito 1.CH 1: Classe 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI;
- chiringuito 11.CH 1: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- chiringuito 11.CH 2: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- chiringuito 11.CH 3: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- chiringuito 13.CH 1: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI;
- chiringuito 13.CH 2: Classe 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI.

Secondo quanto previsto, dall'art.34 delle N.T.A. del vigente PCS, nelle aree classificate in Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni, in accordo con la norma sovraordinata, si possono realizzare di norma tutte le opere amovibili a carattere stagionale.

E' fatta salva la possibilità per il concessionario aggiudicatario delle CDM ricadenti nelle predette aree di Classe di Fattibilità 2, la richiesta per il mantenimento annuale, di parte delle strutture, per espletare attività accessorie diverse dalla balneazione (ad es. ristorazione, attività ludiche, sportive, elioterapiche, ecc.).

Si precisa che, l'eventuale procedimento di mantenimento annuale delle strutture per l'espletamento delle attività accessorie di cui sopra, da attivarsi su istanza di parte, si attuerà con separato e distinto procedimento amministrativo che seguirà un proprio iter finalizzato all'ottenimento eventuale di concessione suppletiva.

Il predetto iter dovrà tenere conto sia dell'acquisizione dei pareri obbligatori endo-procedimentali rilasciati dagli Enti competenti ai sensi della L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii., sia delle seguenti prescrizioni:

- 1. *L'utilizzo annuale delle strutture è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.***

Il sistema di monitoraggio ed allarme da attivare a cura ed obbligo del concessionario, manlevando l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose sollevata da qualsiasi spesa, onere e danno a persone o cose, da pretese molestie o contenziosi anche giudiziari, dovrà prevedere idonei canali informativi tempestivi con gli uffici della Protezione Civile Comunale – Comando Polizia Municipale e con gli altri enti interessati preposti all'uopo.

Il suddetto Piano di emergenza, dovrà costituire atto integrante dell'atto di concessione suppletiva.

- 2. *Per le strutture di facile rimozione oggetto di richiesta di mantenimento annuale ai fini dell'utilizzo per attività accessorie, sussiste l'obbligo di verifica sismica e di deposito della stessa ai sensi della L.R. n.16/2020 e del relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 2.4.1. delle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018, ai fini del rispetto della normativa vigente prevista per le costruzioni in zone sismiche.***

Secondo quanto previsto, dall'art.35 delle N.T.A. del vigente PCS, nelle aree classificate in Classe3 – Fattibilità con consistenti limitazioni, si possono realizzare tutte le opere amovibili a carattere stagionale, laddove l'arenile presenta una profondità media di almeno 10 metri, verificata stagionalmente.

L'utilizzo annuale di queste aree è subordinato, oltre che alle prescrizioni della classe precedente, ad ulteriori approfondimenti che dimostrino, la presenza di un'adeguata profondità dell'arenile, quantificata mediamente in 10 metri.

Valgono le stesse indicazioni e prescrizioni già espresse per le aree ricadenti in Classe di Fattibilità 2, in merito alla possibilità per i concessionari aggiudicatari di aree ricadenti in Classe di Fattibilità 3, di ottenere, in seguito

ad apposito e separato procedimento amministrativo, il mantenimento annuale di alcune strutture per l'effettuazione di servizi accessori, in ottemperanza a quanto previsto sia dalla L.R. 17/2005 che a quanto previsto dal vigente PCS.

Precisazioni:

Il rilascio della concessione potrebbe subire variazione temporale, in funzione dei tempi necessari per l'espletamento delle fasi di gara e della successiva acquisizione dei pareri obbligatori e vincolanti da parte degli enti preposti.

Le concessioni, avranno come oggetto, per l'intera durata:

- L'occupazione e la gestione delle aree demaniali per come sopra indicato e meglio descritto nello schema di concessione allegato, secondo il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunale vigente;
- Lo svolgimento dei servizi necessari al funzionamento delle aree in oggetto, per come dichiarato in sede di offerta, nel rispetto delle N.T.A. del vigente Piano Spiagge, nonché nello schema di concessione allegato.

1.6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE

L'istanza, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativa specificata nei successivi paragrafi, dovrà pervenire al protocollo generale dell'Ente – sito in Piazza Italia n.1, Palazzo San Giorgio, 89125 Reggio Calabria - entro e non oltre le ore 12:00 del **4 luglio 2025** a pena di irricevibilità. L'Ente concedente potrà consentire ai concorrenti che facciano motivata richiesta di produrre, successivamente alla suddetta scadenza, la sola asseverazione del piano economico finanziario, affidata a una società di revisione o a un istituto di credito, a condizione che detta asseverazione pervenga con data certa non successiva al 18 luglio 2025

1.7 - FINALITA'

La procedura ha lo scopo di individuare – nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità – il soggetto (società, imprese o privati) cui affidare la gestione dell'area demaniale, al fine di esercitarvi attività compatibili con la specifica destinazione del vigente Piano Comunale di Spiaggia, nel rispetto delle normative statali, regionali e comunali di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale e di proficua utilizzazione.

L'obiettivo prioritario del Comune di Reggio Calabria è quello di dare attuazione al Piano di Spiaggia Comunale, approvato con Determinazione n. 2786 del 5/9/2024 del Dirigente Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d'intervento che concorrono allo sviluppo turistico e produttivo.

Le CDM per chiringuito hanno la finalità di implementare i servizi turistici della costa, mediante installazione e gestione di piccoli manufatti, le cui caratteristiche tecniche sono disciplinate dal Titolo III – Norme e caratteristiche per la realizzazione delle strutture, art.28 N.T.A. al vigente PCS, destinati alla vendita di cibi e bevande da asporto.

E' consentito (art.11.3 N.T.A. PCS) per i Chiringuiti 13.CH1 e 13.CH2 , posti a base di gara localizzati nell'ambito 3- sud, richiedere in concessione lo specchio acqueo antistante per il posizionamento di piattaforma galleggianti attrezzate (art.19 N.T.A.).

Le CDM per stabilimenti balneari hanno la finalità di implementare l'attrattività balneare della costa mediante installazione e gestione di strutture con manufatti di facile rimozione, attrezzati per la balneazione e per annessi servizi di spiaggia nonché per attività accessorie, ai sensi di quanto previsto dall'art.11.1 delle N.T.A. al vigente PCS.

1.8 - VINCOLI URBANISTICI E AMBIENTALI DA RISPETTARE

Le aree demaniali interessate sono soggette ai seguenti vincoli:

- Vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera a) (Aree tutelate per legge – territorio costiero fascia di 300 metri), nonché ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c) (Aree tutelate per legge – sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua entro la fascia di m 150) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche e integrazioni.
- Zona speciale di conservazione “Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi” codice IT9350172, afferente alla Rete Natura 2000 (Direttiva CEE 92/43 “Habitat”);
- Pericolo erosione costiera, livello da P3 a P1 come da prospetto a seguire, Piano Stralcio per l’Erosione Costiera (PSEC);
- Pericolosità idraulica, livello da P3 a P1 come da prospetto a seguire del Piano stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’assetto, la mitigazione e la gestione del rischio alluvioni Calabria/Lao (PsdGDAM_RisAl_Cal_L), adottato con Delibera Conferenza Istituzionale n. 2 del 24/10/2024, del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale , unitamente alle misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 comma 7 del Dlgs 152/2006;

Denominazione lotti	Classi di pericolosità PSEC	Classi di pericolosità PSdGDAM_RisAl_Cal_L
2.L9	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
2.L10	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
3.L2	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
3.L5	P3 – Aree a pericolosità elevata	P1 – Pericolosità bassa
7.L2	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
7.L4	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
7.L5	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
8.L1	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
11.L2	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
1.CH 1	P3 – Aree a pericolosità elevata	P1 – Pericolosità bassa
11.CH 1	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
11.CH 2	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
11.CH 3	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione
13.CH 1	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione

		perimetrazione
13.CH 2	P3 – Aree a pericolosità elevata	Non rientranti nella perimetrazione

In ogni caso, qualsiasi intervento ancorché di carattere precario e temporaneo dovrà rispettare gli strumenti urbanistici comunali e tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.

1.9 - SOPRALLUOGO

Ogni concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di avere espletato un sopralluogo da parte di un legale rappresentante o di un tecnico munito di delega presso l'area/e demaniale/i marittima/e di interesse.

La presente dichiarazione, rilasciata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. costituisce clausola di piena accettazione delle condizioni e dello stato dei luoghi visionato relativamente all'area oggetto di interesse da parte dell'operatore economico ed è rilasciata attraverso compilazione di apposita sezione all'interno del modulo amministrativo di presentazione della domanda di partecipazione.

1.10 – CANONE A BASE D'ASTA

Per ogni concessione, il canone annuo calcolato sia per un uso stagionale che annuale è stato determinato in base al D.L. n.400/1993 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito nella Legge n.494/1993 e s.m.i., nonché in base al decreto MIT n.389 del 18/12/2023.

Si precisa che è stato predisposto, per ogni lotto e per ogni chiringuito posto a base di gara, apposita scheda di determinazione del canone annuale per dimostrare oggettivamente che per tutte le aree poste a base di gara, il canone demaniale stagionale (durata 6 mesi) risulterebbe inferiore al minimo stabilito per legge e, pertanto, costituisce base d'asta, per la per la presentazione dell'offerta economica, la misura minima di canone prevista dall'art.100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, aggiornata nella misura di € 3.204,53 (tremiladuecentoquattro/53) a decorrere dal 1° gennaio 2025 (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo nr: 6879 del 20/12/2024).

La maggiorazione sul canone posto a base di gara determinata dal concessionario quale percentuale di rialzo da applicare sullo stesso, al fine di massimizzare la redditività dei beni demaniali, costituisce parametro di aggiudicazione delle concessioni oggetto della presente procedura.

Non saranno accettate offerte in diminuzione.

Denominazione	Dati catastali	Superficie mq	Attività	Canone demaniale 2025 uso stagionale €/anno	Canone demaniale 2025 uso annuale €/anno
2.L9	Sez.C, F.9, P.IIa 1/parte	1402	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	3.204,53
2.L10	Sez.C, F.9, P.IIe 1/parte - 947/parte - 1180/parte	1852	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	3.260,06
3.L2	Sez.D, F.7 p.IIe 121/parte - 679	2334	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	4.108,52
3.L5	Sez.D, F.9 p.IIa 1/parte	1899	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	3.342,79
7.L2	Sez.A, F.100 p.IIa 25/parte	2736	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	5.418,17
7.L4	ND	1967	Stabilimenti	3.204,53	3.895,30

			Balneari Stagionali		
7.L5	Sez.A, F.101 p.lle 1115/parte - 1116/parte - 899/parte; F.118 p.lle 1/parte - 565/parte	1753	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	3.471,51
8.L1	Sez.A, F.120 p.lle 1/parte - 691/parte -836-837-838-839-840	2333	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	4.620,10
11.L2	Sez.F, F.14 p.lle 1454/parte - 1517/parte	1020	Stabilimenti Balneari Stagionali	3.204,53	3.204,53
1.CH 1	ND	9	Chiringuito	3.204,53	3.204,53
11.CH 1	Sez.F, F.14 p.lla 1454/parte	9	Chiringuito	3.204,53	3.204,53
11.CH 2	ND	9	Chiringuito	3.204,53	3.204,53
11.CH 3	Sez.F, F.15 p.la 1/parte	9	Chiringuito	3.204,53	3.204,53
13.CH 1	Sez.F, F.28 p.la 916/parte	9 (area di sedime a terra)	Chiringuito	3.204,53	3.204,53
		1705 (specchio acqueo)	piattaforma galleggiante		
13.CH 2	Sez.F, F.28 p.la 916/parte	9 (area di sedime a terra)	Chiringuito	3.204,53	3.204,53
		1705 (specchio acqueo)	piattaforma galleggiante		

L'addizionale regionale di cui all'art.9 della Legge Regione Calabria n.1 del 1971, da ultimo modificato dall'art.13, comma 1, della legge regionale n. 47 del 2011, è pari al 15% del canone di concessione.

Il canone dovrà essere corrisposto per tutta la durata della singola concessione secondo quanto stabilito nell'atto concessorio e sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle concessioni demaniali marittime, così come previsto dalla Legge n.494 del 04/12/1993, conformemente alla Legge e alle Circolari Ministeriali.

Il pagamento del canone demaniale marittimo a favore dello Stato sarà effettuato con apposito modello F24 ELIDE.

Per quanto attiene all'imposta regionale determinata nella misura del 15% del canone demaniale, dovrà richiedersi il versamento esclusivamente attraverso la piattaforma regionale MyPay Calabria - Portale dei Pagamenti della Regione Calabria.

A garanzia del rilascio della concessione, il concessionario sarà tenuto obbligatoriamente, ai sensi dell'art.17 del Regolamento del Codice della Navigazione, a versare apposito deposito cauzionale secondo le modalità previste ed indicate nel disciplinare prestazionale.

1.11 - CONDIZIONI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

Ogni concorrente, partecipando al bando, si dichiara consapevole che le superfici demaniali indicate, desunte dal vigente PCS, sono nominali in quanto soggette a variazione in ragione dell'evoluzione naturale della linea di costa. A posteriori nulla potrà mai essere eccepito all'Ente in relazione alla diversa estensione della superficie

effettivamente misurata per ciascun lotto rispetto a quanto indicato nel presente bando (fatto salvo quanto statuito dall' art. 45 del Codice della Navigazione).

Il rilascio della singola concessione demaniale marittima viene effettuato a condizione che l'aggiudicatario provveda a realizzare gli allacci dei servizi a rete (acqua, fognatura, etc.) alle infrastrutture comunali esistenti.

Le opere di allaccio dal punto di fruizione fino alle linee comunali esistenti sono a totale carico del concessionario che li dovrà realizzare secondo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle norme di buona tecnica; nessun compenso, anche alla scadenza della concessione, potrà essere richiesto a pagamento per l'esecuzione di tali opere, essendo incluse nel Piano degli investimenti da proporre.

Sarà cura del concessionario, inoltre, chiedere le relative autorizzazioni comunque denominate, ivi comprese quelle ambientali, all'esecuzione delle opere; nessuna colpa potrà essere imputata al Comune di Reggio Calabria in caso di ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni sovra-comunali. Nella concessione demaniale marittima da rilasciarsi all'aggiudicatario dovrà essere ricompresa anche la porzione di area demaniale marittima esterna al lotto necessaria alla realizzazione ed al mantenimento delle condotte di allaccio ai pubblici servizi a rete, per una fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro (Circolare MIT n. 120 del 24 maggio 2001).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 – DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando gli allegati seguenti.

Documenti tecnici:

- Elaborati Variante Generale Piano Comunale di Spiaggia disponibili al link: <https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/5335>
- Schede lotti/chiriguiti oggetto della presente procedura di affidamento
- File in formato .kml per la localizzazione delle suddette aree su Google Earth
- Elaborati Piano stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'assetto, la mitigazione e la gestione del rischio alluvioni Calabria/Lao (PsdGDAM_RisAl_Cal_L) disponibili al link: <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/progetto-di-piano-stralcio-di-bacino-del-distretto-idrografico-dellappennino-meridionale-per-lassetto-la-mitigazione-e-la-gestione-del-rischio-da-alluvioni/psdgdam-risal-cal-l/>
- Link rete Natura 2000 <https://natura2000.eea.europa.eu/> e materiale informativo SIC IT9350172

Documenti amministrativi:

- Domanda di partecipazione e dichiarazione generale;
- Dichiarazione impegno raggruppamenti;
- Dichiarazione per la consorziata esecutrice;
- Patto di integrità e suoi allegati;
- Schema Offerta economica;
- Schema contratto di concessione demaniale;
- Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell'art.13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

La documentazione di gara (documenti tecnici e amministrativi) è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

2.2 – CHIARIMENTI

E' possibile chiedere e ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo@pec.reggiocal.it e, per conoscenza, ai seguenti indirizzi mail: m.albanese@reggiocal.it; l.spadafora@comune.reggio-calabria.it; a.dimare@comune.reggio-calabria.it .

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con ogni aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/2005.

Se il concorrente non è presente nei predetti indici le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate utilizzando il domicilio digitale comunicato in sede di partecipazione alla gara.

In caso di RTI o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D. Lgs. n.36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al legale rappresentante del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

3.1 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati all'art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023 secondo le disposizioni di cui al presente bando, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici sopra individuati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai concorrenti in forma associata si applicano le disposizioni di cui ai successivi paragrafi.

Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'U.E. è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei rispettivi Paesi.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui il Comune di Reggio Calabria accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Nell'offerta devono essere specificate le percentuali di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3.1.1 - Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con il concorrente. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.1.2 - Self cleaning

L'eventuale concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (art. 96 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, il concorrente indica la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata al Comune di Reggio Calabria.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, il concorrente adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione al Comune di Reggio Calabria.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, il Comune di Reggio Calabria ne comunica le ragioni al concorrente.

Non può avvalersi del self-cleaning il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 96 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

3.1.3 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- negli ultimi 5 anni, calcolati a ritroso dalla data di pubblicazione del presente bando, sono decaduti, ex art 47 del Codice della Navigazione, da una concessione demaniale rilasciata dal Comune di Reggio

Calabria per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione;

- non siano in regola con il pagamento di canoni concessori e addizionali regionali relativi a concessioni demaniali marittime ove definitivamente accertati;
- sia stato destinatario di provvedimenti di accertamento definitivi in ordine all'esecuzione di interventi abusivi;
- abbia violato le clausole contenute nel " Patto di Integrità" allegato , la cui mancata accettazione costituisce autonoma causa di esclusione, ai sensi dell'art. 83-bis del d.lgs. n. 159/2011. .

3.1.4 - Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

✓ *Requisiti di idoneità tecnica e professionale*

- a) Essere iscritto nel Registro delle Imprese o registro analogo per attività coerenti e pertinenti con l'oggetto del lotto al quale partecipa, quali lo svolgimento di attività turistico-ricreative, con specifico riferimento alla gestione di stabilimenti balneari e spiagge (codice ATECO 93.29.20 e similari) e/o gestione di attività di ristorazione e somministrazione di bevande (codice ATECO 56.10.11 e similari).

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D.lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese artigiane e Consorzi stabili, per quanto concerne i requisiti di idoneità tecnico professionale, si applica quanto segue:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono
- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 67, 68 e 97 del D. Lgs. 36/2023.

3.2 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità relative alla documentazione amministrativa presentata, che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente, pertanto che non consentono

l'individuazione del soggetto responsabile della produzione della stessa e/o che non consentono l'individuazione del contenuto.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, il Comune di Reggio Calabria procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Reggio Calabria può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Il Comune di Reggio Calabria può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. Resta inteso che i chiarimenti resi non possano modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA

4.1 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio di una o più concessioni demaniali marittime messa a bando dovranno far pervenire, separatamente per ciascuna di esse, qualora si intenda far richiesta per più concessioni, la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Reggio Calabria - Palazzo San Giorgio Piazza Italia, 1 89125 Reggio Calabria - entro, e non oltre le ore 12:00 del 4 luglio 2025, in apposito plico, secondo le seguenti modalità:
 - mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente
 - con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere
2. non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando;
3. farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune;
4. l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico;
5. resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile;
6. il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato con ceralacca e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'instestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente

dicitura: "Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo Lotto/Chiringuito_____ – Non Aprire";

7. all'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste debitamente sigillate, contraddistinte rispettivamente con le diciture Busta A "Documentazione amministrativa", Busta B "Offerta Tecnica" e Busta C "Offerta Economica".

Tutte le dichiarazioni previste dalla modulistica del presente bando, devono essere compilate in maniera univoca, identificando o sbarrando esclusivamente la o le voci di interesse, evitando di generare confusione sull'interpretazione delle istanze presentate.

Ogni concorrente ha facoltà di presentare nei termini offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata. Il Comune di Reggio Calabria considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione della procedura, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni siano ancora in corso, l'Amministrazione concedente potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

La richiesta di conferma della validità dell'offerta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti).

Il Procuratore deve allegare copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e/o nell'Offerta tecnica è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte condizionate, tardive, alternative o che presenti un ribasso rispetto all'importo a base d'asta.

Fino al giorno fissato per l'apertura, il concorrente può effettuare la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà, mediante istanza protocollata tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it.

A seguito della richiesta, sono comunicate al concorrente le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

4.2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "BUSTA A", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione generale;
2. (eventuale) procura;
3. (eventuale) dichiarazione di impegno raggruppamenti;
4. (eventuale) dichiarazione per la consorziata esecutrice;
5. Patto di integrità e suoi allegati;
6. Attestazione di versamento delle spese di partecipazione/diritti di segreteria pari ad € 20,00 da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune di Reggio Calabria - IBAN: IT25Y076011630000030103931 - Causale: versamento spese di partecipazione/diritti di segreteria "*Bando Concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo , Lotto _____*";
7. Informativa Privacy;
8. ulteriori dichiarazioni e documentazione.

Le dichiarazioni rese dovranno essere corredate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante/dichiaranti.

4.2.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione generale

La domanda di partecipazione e la dichiarazione generale in ordine al possesso dei requisiti, redatta in bollo, secondo il modello allegato, contiene, in ogni caso, tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D.lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di tutte le altre cause di esclusione sono rese in relazione al concorrente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Il concorrente dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le eventuali misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di aver potuto adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. In tal caso si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del D.lgs. n. 36/2023 comunicandole tempestivamente al Comune di Reggio Calabria.

Qualora la causa di esclusione si verificasse dopo la presentazione dell'offerta, il concorrente si impegna alla adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente al Comune di Reggio Calabria (art 96. comma 4 del D.lgs. n. 36/2023).

Se il concorrente omette di comunicare al Comune di Reggio Calabria la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui il Comune di Reggio Calabria ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione e dichiarazione generale il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se il concorrente dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;
- di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione o riserva alcuna, contenute nel bando e relativi allegati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della concessione del bene in oggetto;
- di aver assolto agli obblighi di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente per il Comune di Reggio Calabria e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e contezza dello stato di fatto e di diritto del bene oggetto della presente concessione e, quindi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'offerta;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- di ritenere remunerativa l'offerta tecnica ed economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esercizio della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al versamento anticipato del canone;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare le garanzie e polizze assicurative individuate dal presente bando ad evidenza pubblica;
- di essere edotto che, qualora i lavori della Conferenza di Servizi indetta post-aggiudicazione diano esito negativo, il Comune di Reggio Calabria dichiara la decadenza dell'aggiudicatario senza che lo stesso abbia diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare al Comune di Reggio Calabria la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.lgs. n. 36/2023.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del D.lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Come previsto nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, l'istanza di partecipazione deve essere presentata in bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

4.2.2 Informativa Privacy

Il concorrente dovrà presentare copia debitamente compilata e sottoscritta dell'Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679 secondo il modello allegato messo a disposizione dell'Amministrazione.

4.2.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.lgs. 14/2019

Nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e presenta, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, l. fall., una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

NB: la relazione deve essere aggiunta all'autorizzazione, quale requisito ulteriore richiesto per partecipare alla gara (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966; TAR Toscana sez. III, n. 286/2023; si v. anche quanto prescritto dall'art. 95 Codice della crisi d'impresa).

4.2.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- dichiarazione in cui si indica la percentuale di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila
- dichiarazione in cui si indica, la percentuale di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. 36/2023 e a quanto previsto dal presente Bando, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica la percentuale di partecipazione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini della Comunità Europea si applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Resta in ogni caso fermo, per quanto compatibile con la presente procedura, quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di concorrenti stranieri.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

4.2.5 Patto di integrità

Con la sottoscrizione del Patto di integrità, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria e le Ditte partecipanti alla presente procedura si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di: lealtà, trasparenza e correttezza. La mancata consegna del Patto di integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

4.3 – OFFERTA TECNICA

La "BUSTA B", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la scritta esterna "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti firmati e timbrati dal concorrente e da un professionista abilitato:

- **Relazione tecnica illustrativa**, in numero massimo di trenta cartelle A4 dattiloscritte con caratteri Times New Roman di dimensione non inferiore a 12, interlinea 1,5, contenente la descrizione degli

interventi che l'offerente propone e le modalità di gestione, suddivisa per capitoli riportante puntualmente i titoli e relativo ordine numerico dei singoli criteri e sub-criteri di cui alla successiva tabella riportata al paragrafo 6; sono esclusi dal conteggio del numero massimo di cartelle valutabili le copertine e gli eventuali sommari. La relazione tecnica illustrativa dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo restando i contenuti obbligatori di cui ai criteri di valutazione: descrizione dettagliata delle strutture/attrezzature che si intendono realizzare e/o posizionare sull'area oggetto di concessione, riportandone la destinazione d'uso, la consistenza, la tipologia dei materiali che si intendono utilizzare; il programma dei servizi ordinari e straordinari offerti all'utenza; il programma di manutenzione e pulizia dell'area anche con riferimento a modalità di gestione del rifiuto prodotto dall'utenza; il rispetto delle normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili; un programma di eventi e iniziative per il primo anno della concessione, indicando tipologia, finalità, modalità di realizzazione e, per gli anni successivi, una strategia generale che descriva l'approccio organizzativo, le linee guida di sviluppo e le modalità di adattamento del programma.

Nel caso in cui il concorrente, per i lotti/chiringuito che ne prevedono la possibilità, proponga installazione di piattaforme galleggianti, andranno indicate le modalità di montaggio ed ancoraggio, specificandone limiti e condizioni di utilizzo (ad es. stabilità, condizioni meteo-marine) anche con riferimento all'accesso in sicurezza da parte di persone affette da disabilità, nel rispetto comunque di quanto previsto dalle NTA del vigente Piano Comunale Spiagge, in conformità con le prescrizioni della zona SIC.

- **Massimo due tavole in formato UNI A0/A1**, contenenti l'area in concessione, in scala adeguata, con rappresentati gli interventi che si intendono realizzare, i servizi offerti all'utenza, i mq occupati da area scoperta, i mq occupati da opere di facile rimozione, il tutto per come definito negli schemi tipologici allegati alle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Comunale di Spiaggia. Alle planimetrie dovranno essere allegati i disegni con i particolari degli impianti e delle strutture e, a scelta dell'offerente, ulteriori rappresentazioni come schizzi, fotografie, rendering, viste prospettiche, ecc.
- **Asseverazione di conformità** che certifichi la rispondenza del progetto ai vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali relativi all'area demaniale e ad ogni altra norma di legge vigente attinente alla tematica in oggetto;
- **Computo metrico non estimativo** degli interventi da realizzarsi;
- **Cronoprogramma** in cui siano indicati i termini di inizio e ultimazione degli interventi previsti, articolati anche per fasi funzionali, comprensivo di una specificità annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Si precisa che l'eventuale presenza di dati economici nel computo metrico non estimativo comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Resta inteso che quanto indicato nella relazione tecnica illustrativa dovrà essere argomentato sulla base di dati attendibili e successivamente verificabili nel Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato allegato all'offerta economica.

4.4 – OFFERTA ECONOMICA

La "BUSTA C", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la scritta esterna "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **Percentuale di rialzo**, sul canone annuo a base d'asta, in cifre e in lettere.

Si precisa che:

- a) in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere;
- b) verrà considerato valido il rialzo offerto fino alla seconda cifra decimale.

Saranno escluse le Offerte:

- a) il cui importo sia uguale o minore al canone posto a base d'asta;
- b) nelle quali si sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente bando e relativi allegati;
- c) che siano sottoposte a condizione;
- d) che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste nel presente bando e relativi allegati;
- e) incomplete e/o parziali.

L'offerta non potrà presentare correzioni e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo Procuratore, a pena di esclusione dalla presente procedura.

- **Piano Economico Finanziario (PEF)**, regolarmente asseverato, corredato da apposita relazione illustrativa, sottoscritto dal legale/i rappresentante/i del concorrente, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere e della connessa gestione per tutto l'arco temporale della concessione, atto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo.

Il piano economico-finanziario non sarà valutato nel merito e non sarà utilizzato direttamente per l'attribuzione di punteggio, ma acquisito solo come attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta, anche ai fini dell'eventuale valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In caso di richieste di chiarimenti da parte del Comune di Reggio Calabria, non risulterà ammissibile la rimodulazione del Piano Economico Finanziario.

Il Piano economico/finanziario della concessione dovrà essere:

- a) datato e sottoscritto dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione;
- b) asseverato da un istituto di credito o da società di servizi regolarmente iscritte nell'elenco generale degli intermediari o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 1966/1939.

Il mancato inserimento della Percentuale di Rialzo sul canone e/o del Piano Economico Finanziario non può essere oggetto di soccorso istruttorio e, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura.

La mancata attuazione degli interventi previsti nel Piano Economico Finanziario potrà comportare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime avverrà a favore dei concorrenti che offriranno maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporranno di avvalersi delle stesse per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice della Navigazione.

La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dal paragrafo 7 del presente bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023, in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

6.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione Giudicatrice, per come costituita secondo quanto previsto dal paragrafo 7, attribuirà i punteggi agli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica sulla base dei criteri e sub-criteri riportati nella tabella seguente, contenente la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI	SUBCRITERI	PUNTEGGIO SUB-CRITERI	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MAX CRITERI
1. Programma di investimenti: il punteggio verrà attribuito in funzione alla valorizzazione del bene demaniale valutando i relativi interventi, tra quelli proposti e ritenuti ammissibili, in termini qualitativi e con riferimento alle fasi di attuazione	Chiarezza e adeguatezza del Piano degli investimenti, tempi e fasi di realizzazione degli interventi, programma di manutenzione. Descrizione del progetto di investimento sull'area oggetto di concessione, evidenziando gli interventi proposti, le strutture/attrezzature nonché i tempi di realizzazione, il piano di manutenzione, la sostenibilità dell'intervento, la fattibilità gestionale, il valore aggiunto per il territorio.	10		35
	Progettazione improntata al risparmio energetico, idrico e al recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 29 delle NTA allegate al vigente PCS, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Proposte in merito alla raccolta dei rifiuti ordinari (raccolta differenziata) prodotti nell'ambito delle attività legate alla concessione. Proposte in merito a sistemi di risparmio idrico ed all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.	10		
	Qualità del programma degli investimenti, con riferimento all'utilizzo di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico, all'incidenza e all'adattamento di	10		

	<p>manufatti e di ogni altro bene alla morfologia del terreno, al pregio architettonico, all'assetto percettivo delle strutture.</p> <p>Proposta di strutture/attrezzature che rispettino la normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili.</p>		
	<p>Qualità e innovazione delle attrezzature utilizzate e dei materiali impiegati, con riferimento a certificazioni di qualità, dispositivi di sicurezza, ridotte emissioni inquinanti.</p>	5	
<p>2. Qualità dei servizi: il punteggio verrà attribuito in funzione della qualità e quantità dei servizi e delle soluzioni offerte, tenendo conto della capacità di attrarre nuove e diverse tipologie di utenza</p>	<p>Qualità e condizioni del servizio offerto agli utenti con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistico-ricreativi anche in periodi non di alta stagione.</p> <p>Presentazione di bozza di calendario di attività/eventi orientativo.</p> <p>Adozione e promozione di comportamenti plastic-free.</p> <p>Adozione del divieto di fumo</p>	10	15
	<p>Incremento e diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa, valutata anche sulla base del piano di eventi presentato.</p> <p>Disponibilità a raccordarsi con gli specifici settori dell'Ente, al fine di presentare soluzioni condivise che si inquadrino con il programma culturale comunale durante la stagione estiva "Estate Reggina".</p> <p>Innovatività e proposta di servizi</p>	5	

	integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio. Servizi specifici dedicati alla famiglia.		
3. Impatto socio-economico e integrazione con il contesto locale: sarà valutata la capacità di generare ricadute positive sul tessuto economico, sociale e occupazionale, favorendo un'integrazione coerente con le dinamiche locali.	Capacità del progetto di creare benefici economici e occupazionali per il territorio, promuovendo inclusione sociale e l'impiego di risorse locali. Utilizzo di prodotti a km 0.	10	15
	Collaborazione con organizzazioni no-profit e associazioni per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative, per lo sviluppo delle attività sociali, sportive e ambientali connesse alla concessione	3	
	Impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni.	2	
4. Qualificazione dell'offerente: sarà valutata l'adeguatezza del profilo dell'offerente rispetto agli obiettivi della concessione, tenendo conto delle competenze, delle risorse e delle capacità dimostrate.	Esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative e produttive comparabili, anche svolte in regime di concessione; risultati raggiunti in termini di sostenibilità sociale e ambientale anche attraverso strategie, processi e prodotti innovativi, dimostrata tramite idonea documentazione.	8	15
	Titolarità, diretta o indiretta, nell'ambito territoriale del Comune di Reggio Calabria, di concessioni demaniali marittime: - nessuna concessione = 3 punti - n. 1 concessione = 1 punti - più di una concessione = 0 punti	3	
	Dimostrazione che nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura	2	

	selettiva, la concessione ha costituito la fonte di reddito esclusiva o principale per sé e per il proprio nucleo familiare; il tutto, tenendo conto della titolarità anche di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore (in via diretta o indiretta)		
	Possesso certificazione della parità di genere	2	

6.2 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni sub-criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

1 Ottimo

0,90 Più che buono

0,80 Buono

0,70 Discreto

0,60 Sufficiente

0,50 Quasi sufficiente

0,40 Insufficiente

0,30 Gravemente insufficiente

0,20 Negativo

0,10 Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo

0 Assente- completamente negativo

Potranno essere attribuiti punteggi intermedi.

La media delle valutazioni ricevute, moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile per il relativo sub-criterio, darà luogo al punteggio finale decretato dalla commissione.

A titolo esemplificativo:

Commissario 1: valutazione 0,8

Commissario 2: valutazione 0,6

Commissario 3: valutazione 1,0

Valutazione media conseguente [ovvero V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno]: 0,8

Punteggio massimo attribuibile al sub criterio [ovvero W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)]: 10

Punteggio attribuito al sub criterio dopo la valutazione [ovvero punteggio dell'offerta i-esima $P_i = W_i * V_{ai}$]: $10 * 0,8 = 8$ punti.

6.3 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica i calcoli dei punteggi sono determinati attraverso la seguente formula:

$$P_i = P_{max} * (O_i / O_{max})$$

Dove:

Pi = punteggio offerta economica concorrente i-esimo

Pmax = punteggio offerta economica massimo

Omax = miglior rialzo offerto in gara

Oi = rialzo offerto dal concorrente i-esimo

6.4 – METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice utilizzerà il metodo "Aggregativo Compensatore" con applicazione della seguente formula:

$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

Pi = punteggio dell'offerta i-esima n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Tale metodo si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

7. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 membri effettivi e di max n. 2 membri supplenti, dotati di esperienza nei settori interessati dall'oggetto della concessione.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La Commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente dell'ente.

8. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara avviene nella data e negli orari comunicati ai concorrenti. La prima data viene fissata con 5 giorni di anticipo, le successive sedute sono comunicate ai concorrenti via PEC almeno 48 ore prima della data fissata.

Sarà garantita la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della Busta A "Documentazione Amministrativa";
- della Busta B "Offerta Tecnica";
- della Busta C "Offerta Economica".
-

8.1 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento o apposito seggio di gara a ciò deputato procede, nella prima seduta pubblica, all'apertura della documentazione amministrativa di ciascun concorrente per l'espletamento delle attività di verifica della regolarità amministrativa delle offerte presentate. L'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete.

Nella medesima seduta pubblica si procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, avendo cura di sottoscrivere tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio.

Nell'ipotesi in cui il Responsabile del Procedimento non sia presente, l'ufficio deputato all'apertura delle buste amministrative procederà a comunicargli gli esiti della seduta pubblica per l'adozione dei provvedimenti in ordine all'ammissione alle successive fasi della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della medesima.

Il Responsabile del Procedimento, o apposito seggio di gara a ciò deputato procederà, nella medesima seduta o in una successiva, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al fine della verifica della regolare presentazione delle stesse, sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste. L'eventuale data successiva verrà comunicata tramite PEC.

Il RUP o apposito seggio di gara a ciò deputato, al termine della o delle sedute di gara deputate alla verifica della documentazione amministrativa, procederà all'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche, inoltrando apposita comunicazione e relativa documentazione da esaminare, alla Commissione giudicatrice.

8.2 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, che potrà riunirsi, anche con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, procederà, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando. Al termine della valutazione delle offerte verrà comunicata la data e l'ora della seduta pubblica per l'inserimento dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e per l'apertura dell'offerta economica.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procederà alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte nel presente bando e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica e individuando, così, l'unico parametro numerico finale per la redazione della graduatoria.

Sulla base dei punteggi, la Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria finale per ogni lotto da concedere.

Nel caso in cui offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione comunica le graduatorie finali al RUP, trasmettendogli contestualmente gli atti di gara.

9. VINCOLI DI AGGIUDICAZIONE

L'operatore economico, per ciascuna tipologia di bene demaniale oggetto del presente avviso (stabilimento balneare/chiringuito), potrà aggiudicarsi un solo Lotto.

Ciascun operatore economico, quindi, potrà risultare complessivamente assegnatario di un massimo di n. **2 (due) concessioni demaniali oggetto del presente Avviso.**

Ai fini del presente vincolo, per "operatore economico" deve intendersi anche qualunque società controllante, controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c..

A questi fini, qualora l'operatore economico arrivi primo in più graduatorie relative alla medesima tipologia di area demaniale (stabilimento balneare/chiringuito) fra quelle di cui al presente avviso, si aggiudicherà quella individuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi riportati di seguito, in ordine di applicazione:

- a) quella in cui risulta unico concorrente;
- b) quella in cui risulti con il punteggio complessivo più alto (somma punteggi offerta tecnica ed economica);
- c) quella in cui abbia offerto la percentuale di rialzo più vantaggiosa sul canone demaniale posto a base di gara.

La procedura di gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice. Pertanto, si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché valida.

Nel caso in cui non pervenga nessuna offerta la procedura sarà dichiarata deserta.

Il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare e/o revocare la presente procedura, o di non addivenire alla concessione; nell'eventualità, non sarà riconosciuto alcun indennizzo ai partecipanti.

10. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento, sulla base delle graduatorie finali, formulerà le proposte di aggiudicazione in favore dei concorrenti che hanno presentato le migliori offerte, previa verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché di quelli prescritti dal presente bando e dichiarati in sede di gara, e la trasmetterà al Dirigente del Settore competente per l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché di quelli prescritti dal presente bando e dichiarati in sede di gara, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione. L'Ente concedente aggiudicherà, dunque, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati, e quindi a seguire. L'aggiudicazione sarà comunicata ad ogni effetto di legge.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzo o rimborsi.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ogni aggiudicatario dovrà presentare la documentazione tecnica, conforme alla proposta progettuale presentata in sede di gara, necessaria all'acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti, nonché il Mod. D1, in

bollo, redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.sid.mit.gov.it).

La presentazione della documentazione tecnico progettuale necessaria all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti, dovrà avvenire tramite il procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, da avviarsi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, a mezzo del relativo portale telematico.

Il competente Settore pertanto, procederà con indizione di conferenza di servizi, ai sensi degli artt.14 – 14 quinquies della Legge 241/90, alla quale sono di norma chiamati a partecipare:

- Agenzia del Demanio;
- Capitaneria di Porto;
- Genio Civile Opere Marittime, per eventuali opere a mare, quali piattaforme galleggianti, nei casi previsti dal presente bando, in conformità con le NTA del vigente Piano Spiagge;
- Regione Calabria – Settore Demanio marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di Costa per il tramite del competente Ufficio di prossimità;
- Servizio Tecnico Regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- Servizio Edilizia Privata per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;
- Città metropolitana di Reggio Calabria e Soprintendenza BAP competente territorialmente, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs.42/2004;
- Eventuali altre Amministrazioni e/o altri uffici comunali che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione.

L'iter amministrativo, pertanto, seguirà quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di gestione della variante generale al PCS.

Qualora il progetto non venga ritenuto conforme all'offerta o comunque il Comune di Reggio Calabria richieda motivate modifiche l'aggiudicatario sarà obbligato ad introdurre le varianti richieste entro il termine stabilito nella comunicazione. In tal caso il termine di indizione della Conferenza decorrerà dalla presentazione degli elaborati integrativi.

L'atto concessorio potrà essere rilasciato solo dopo la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, salvo il differimento per cause non imputabili al Comune di Reggio Calabria.

Qualora i lavori della Conferenza di Servizi diano esito negativo, il Comune di Reggio Calabria, con apposito provvedimento dirigenziale dichiara la decadenza dell'aggiudicatario senza che lo stesso abbia diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

Si precisa che, poiché i lotti posti a bando ricadono in area demaniale prossima o sita nella Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 cod. IT9350172, preliminarmente al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di natura analoga, come indicati al punto precedente, dovrà essere espletata positivamente la Valutazione di Incidenza Ambientale secondo la procedura prevista nel Regolamento Regionale approvato con la Delibera di Giunta Regionale 4/11/2009 n.749, nonché secondo le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del Regolamento di Gestione del vigente Piano Spiagge, spetta al richiedente verificare se la richiesta di concessione comporta incidenze significative su aree soggette a tutela

ambientale, anche qualora l'area demaniale non ricada all'interno delle predette zone, in caso positivo attivando le procedure (screening di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza) previste dalla normativa vigente. Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione della concessioni.

11. GARANZIE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Gli aggiudicatari, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime, dovranno presentare le seguenti garanzie:

- cauzione per un importo pari a due volte il canone annuo offerto in sede di procedura, mediante costituzione di idoneo deposito cauzionale in numerario o attraverso idonea fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C. nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 3, del Codice civile e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario; la cauzione deve coprire gli inadempimenti contrattuali;
- polizza assicurativa C.A.R. (Contractor's All Risks) presso primaria Compagnia di Assicurazioni, con vincolo a favore dell'Amministrazione dello Stato e per essa del Comune di Reggio Calabria, contro i danni per qualunque rischio (polizza all risk), compreso il fulmine, l'incendio, lo scoppio, il ricorso terzi e, qualora dovuto, il rischio locativo, per un importo adeguato, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, colpa grave e garanzia terremoto; la polizza deve coprire l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano tutto ciò che è assicurato e posto nel luogo indicato in polizza durante il periodo di assicurazione, anche in conseguenza dei lavori effettuati dal concessionario;
- ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria ed individuata con apposita richiesta del Comune di Reggio Calabria.

Il mancato adempimento dei termini e delle condizioni sopra indicati comporta la revoca dell'aggiudicazione.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal concessionario non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Il concessionario assume inoltre a proprio carico gli adempimenti previsti nell'atto di concessione demaniale marittima secondo lo schema allegato.

12. OBBLIGHI DI NATURA ECONOMICA E NON IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta, di competenza di altre Amministrazioni, indispensabile ai sensi di legge per l'esecuzione dei lavori e per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 30 Reg. Cod. Nav., dovrà esercitare direttamente la concessione e non potrà esercitare la possibilità di subingresso (art. 46 Cod. Nav. – art. 30 Reg. Cod. Nav.) né affidamento ad altri

soggetti dell'attività principale della concessione (art. 45 bis Cod. Nav.) per i primi 3 anni dal rilascio della concessione.

Trascorso tale periodo potrà affidare ad altri soggetti l'attività principale della concessione, ex art. 45 bis Cod. Nav., o sostituire altri nel godimento della concessione, ex art. 46 Cod. Nav., previa autorizzazione del Comune di Reggio Calabria.

Resta inteso che l'eventuale subentrante/affidatario dovrà comunque essere in possesso dei requisiti generali, speciali tecnici, professionali, gestionali del concessionario come richiesti nel presente bando.

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto assentito in concessione, sia per quanto concerne le aree a terra che gli specchi acquei, nonché di tutte le attrezzature ivi posizionate.

Ricadono sul concessionario, oltre al canone ed al versamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art.17 del Regolamento del Codice della Navigazione, i seguenti oneri:

- spese per allacci idrici, fognari, elettrici e relative utenze ed in generale tutte le spese relative all'infrastrutturazione degli spazi in CDM. Tali spese non potranno essere recuperate mediante la riduzione del canone, essendo ricomprese nel piano degli investimenti ;
- spese relative ai diritti di segreteria e la registrazione dell'atto di concessione;
- spese relative alla gestione dei rifiuti ordinari e non prodotti nell'ambito delle finalità di cui al presente avviso di concessione;
- oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori oneri:

- osservare tutte le condizioni e le prescrizioni particolari previste dall'atto di concessione che verrà sottoscritto;
- prestare i servizi offerti in sede di gara;
- realizzare il progetto di attività presentato in sede di gara, entro i termini in esso contenuti;
- garantire la custodia, la sicurezza e la pulizia dell'area;
- impiegare personale e attrezzature tecniche idonei allo svolgimento delle attività cui è finalizzata l'assegnazione della concessione;
- acquisire qualunque strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività;
- riconsegnare gli spazi liberi da cose e persone alla scadenza della concessione.

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione e al perfetto adempimento degli impegni assunti con l'offerta tecnica, che costituirà parte integrante della concessione e nonché ad ottemperare agli obblighi indicati nell'allegato schema di concessione demaniale marittima.

13. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi con richiesta da inoltrare all'indirizzo PEC: protocollo@pec.reggiocal.it e, per conoscenza, all'indirizzo: m.albanese@reggiocal.it

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Calabria.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Reggio Calabria, nella persona del Legale Rappresentante, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare ([contatti DPO](#)).

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla gara (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di gara, verifica dei requisiti previsti dal Codice, in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperienza delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D. Lgs. 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

Reggio Calabria, lì 03/06/2025

Il RUP
Dott. Marcello Albanese